

CAMERA DEI DEPUTATI N° 2854

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LABRIOLA, ALAGNA, ALBERINI, AMODEO, ANIASI, BALZAMO, BARBALACE, BORGOGLIO, BUFFONI, CARDETTI, CAVICCHIOLI, CEROFOLINI, COLUCCI, CRISTONI, CURCI, DE CARLI, FERRARINI, FIANDROTTI, FINCATO, LODIGIANI, MACCHERONI, MASTRANTUONO, ORCIARI, POLVERARI, PIERMARTINI, PIETRINI, PIRO, RAIS, REINA, RENZULLI, SANGUINETI, TIRABOSCHI, ZAVETTIERI

Presentata il 9 giugno 1988

Estensione della legge 21 luglio 1984, n. 391, alle pensioni erogate dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 21 luglio 1984, n. 391, che ha integrato l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1973, n. 1092, concernente l'approvazione del testo unico delle norme nel trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, ha previsto l'equiparazione, ai fini del trattamento pensionistico previsto dall'articolo 82, ai minorenni degli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi e comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età

Tale disposizione ha valore esclusivamente nell'ambito del trattamento pensionistico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, ragioni di equità impongono quindi una estensione del beneficio recato dall'articolo 1 della legge n. 391 del 1984 alle pensioni erogate dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, al fine di sovvenire alle difficili situazioni cui e volta a far fronte la legge n. 391. A tanto provvede la presente proposta di legge che, ispirata come e a criteri di eguaglianza nel settore pensionistico, si auspica possa essere sollecitamente approvata

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il trattamento previsto dal secondo comma dell'articolo 82 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1984, n. 391, si estende alle pensioni erogate dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

ART. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 500 milioni di lire annue, si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.